



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SÀSSARI

PRESIDENZA

CONVENZIONE

**PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ' AI SENSI
DEL D.LVO 28 AGOSTO 2000 N°274, ART. 54;**

DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, ART. 2;

**DEL CODICE DELLA STRADA, ART.186 COMMA 9, INTRODOTTO
DALLA LEGGE N° 120 DEL 29/07/2010 ART. 33 COMMA 1 LETTERA C.**

PREMESSO

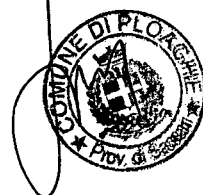
Che, a norma dell'art. 54 del D.L.vo. 28 agosto 2000, n° 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o volontariato;

Che; ugualmente, a norma del codice della strada, art. 186 comma 9, introdotto dalla legge N° 120 del 29/07/2010, art. 33 comma 1 lettera C, il Giudice Togato può, su richiesta dell'imputato, condannare alla pena del lavoro di pubblica utilità.

Che l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

Che il Ministro della Giustizia con apposito atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

Che l'ente Comune di Ploaghe con sede in Ploaghe Piazza San Pietro n°1 presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;



tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Pietro Fanile, Presidente del Tribunale di Sassari, giusta la delega in cui in premessa e l'Ente sopra indicato, nella persona del Sindaco pro tempore Dott. Francesco Baule si conviene e si stipula quanto segue:

art. 1

L'ente consente che n.15 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, sia ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo 28/08/2000 n°274, sia ai sensi del Codice della Strada, art. 186 comma 9, introdotto dalla legge n° 120 del 29/07/2010, art. 33 comma 1 lettera C, prestino presso di se la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Si escludono per conto espressamente i condannati per reati previsti a mente del DPR 09/10/1990 N.309, art. 73, comma 5 bis.

L' ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

1. Lavori di manutenzione di pulizia giardini e parchi;
2. Prestazioni di lavori per finalità di protezione civile e prevenzione incendi;
3. Lavori di copisteria, dattilo scrittura, etc ...;
4. Assistenza per corsi di educazione stradale alle scuole.

art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato Decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Sig. Istruttore Direttivo Giorgio Sini.

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso, alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.



Art. 5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni, e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone proposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di 5 anni a decorrere dal 16/12/2011.

Copia della seguente convenzione viene trasmessa alla Segreteria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia-Direzione generale degli affari penali.

Sassari, 15. 12. 2011

L'ENTE COMUNE DI PLOAGHE

IL SINDACO
(Francesco Baule)



IL PRESIDENTE
(Pietro Fanile)